

Come da accordi intercorsi durante la riunione dello scorso 20 novembre, espongo le varie perplessità concernenti l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Normativa di riferimento:

L'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue è normato dal D. Lgs. n. 99 del 1992 (emanato in attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo).

L'articolo 3 di tale decreto prevede per i fanghi una serie di requisiti, ovvero prescrive le condizioni ritenute necessarie per il loro uso in attività agricole, altrimenti vietato, con la conseguenza che essi, ai fini dell'ammissibilità all'uso agronomico, devono necessariamente e preventivamente essere sottoposti ad un trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine o ad altro opportuno procedimento in modo da ridurre in maniera rilevante la loro pericolosità (art. 3, c.1, lettera a). Inoltre, i fanghi devono sempre avere una funzione concimante, ammendante o correttiva della fertilità del terreno (art. 3, c.1, lettera b) e non devono contenere metalli pesanti, sostanze tossiche o nocive in quantità superiori a determinati parametri stabiliti nell'allegato I B (art.3, c.3).

Nell'articolo 4 del predetto decreto vengono indicate le tipologie di terreni che possono ricevere detti fanghi (ad esempio è vietato applicare i fanghi ai terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; con pH minore di 5; destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere; ecc). Nell'articolo 9, invece, si evidenzia la necessità di una autorizzazione regionale non solo per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (che corrispondono a quelle previste in materia di rifiuti), ma anche per la stessa utilizzazione dei fanghi da parte dell'agricoltore.

Il suddetto decreto e l'allegato IB non disciplinano la concentrazione di idrocarburi, fenoli e altri inquinanti. Il vuoto normativo riscontrato all'interno del d.lgs. n. 99 del 1992 viene garantito dal testo unico ambientale. I fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i parametri previsti dalla tabella 1, allegato 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (disciplina bonifiche).

L'articolo 41 del D.L. n. 109 del 2018, cd. "Decreto Genova", prevede l'innalzamento del limite massimo di idrocarburi contenuti nei fanghi destinati all'agricoltura da 50 a 10mila milligrammi per chilo.

Nel dettaglio, si rappresentano le seguenti problematiche:

- i valori per le concentrazioni dei metalli pesanti nei fanghi, presenti nell'allegato IB del D.Lgs. 99/92, sono più elevate rispetto ai corrispondenti valori fissati dalla tabella 1 del testo unico ambientale;
- l'applicabilità della disciplina delle bonifiche alla valutazione della conformità dei fanghi da utilizzare in agricoltura. I valori indicati, ovvero le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nella normativa delle bonifiche si riferiscono esclusivamente ai suoli e non ai rifiuti, quali i fanghi;
- la classificazione dei fanghi di depurazione adoperati in agricoltura come rifiuti.

Si rappresenta, quindi, l'urgenza di revisionare il decreto legislativo n. 99 del 1992 e di emanare delle linee guida volte a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale.